

Sisma 2016, così si compensano i contributi Inps

L'Inps fornisce, con la circolare 112 pubblicata il 21 novembre, ulteriori istruzioni in merito all'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell'istituzione della Zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo). L'obiettivo è di semplificare gli adempimenti contributivi. La riduzione dei versamenti si effettua con il modello di pagamento F24 e l'Inps ricorda che sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate codici tributo specifici. In particolare per quanto riguarda i contributi dovuti dalle aziende agricole con dipendenti e dai lavoratori autonomi agricoli, l'Istituto specifica che la compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali dovuti al netto della quota Inail. L'importo dovuto per l'Inail non è dunque compensabile e va versato secondo le consuete modalità. Se i beneficiari delle agevolazioni hanno già versato i contributi in scadenza per il 2017 e 2018 possono utilizzare il credito attraverso la riduzione dei versamenti da effettuare nel 2019. La circolare ricorda che le agevolazioni sono riconosciute solo per i periodi di imposta 2017 e 2018, che vanno rispettati i massimali degli aiuti "de minimis" e infine che l'elenco degli ammessi è stato reso noto dal ministero dello Sviluppo economico.